

ALLEGATO "B" AL N. 92723 DI RACCOMANDA

STATUTO ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

12 maggio 2019

DENOMINAZIONE – SIMBOLO – SEDE – DURATA

ART. 1

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione di volontariato, denominata:

"Medici Volontari Italiani – ODV.

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) alla denominazione, dopo ODV, sarà aggiunto l'acronimo "ETS":

"Medici Volontari Italiani – ODV – ETS"

Sede legale

L'associazione ha sede legale in via Padova, 104, 20132- Milano (Mi).

Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Simbolo dell'associazione

Il simbolo dell'associazione, qui



riprodotto, è composto da un tondo il cui raggio può variare a piacere, di colore blu nel quale è stilizzata una M ed un puntino sopra in mezzo definiti da un profilo bianco, che può essere anche sfumato e dalla scritta Medici Volontari Italiani in bianco lungo il perimetro. Sono simboli dell'associazione anche le versioni bianco-nero nonché quelle positivo-negative.

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, potrà essere sciolta nei modi previsti dallo Statuto, dalla Legge ed in caso di scioglimento per delibera dell'assemblea straordinaria.

SCOPI E FINALITA'

ATTIVITA' D'INTERESSE GENERALE

ART. 2

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in mo-

do prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:


- a) **Interventi e servizi sociali** ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 8/11/2000 n. 328 e successive modificazioni. (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) Prestazioni di cui alla legge 5/02/1992 n. 104 (*legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) alla legge 22/06/2016 n. 112 (*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*);
- b) **Interventi e prestazioni sanitarie.**
- c) **Prestazioni socio sanitarie** di cui al D.P.C.M del 14/02/2001. ;
- d) **Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;**
- e) **Servizi strumentali ad Enti del Terzo settore;**
- f) **Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi dalla Legge 28/03/2003 n. 53;**
- g) **Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**
- h) **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;**


ATTIVITA'

Al fine di perseguire le finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione:

- a. si avvale, senza discriminazione di alcuna natura, dell'opera di medici e di personale sanitario in genere e di ogni altra figura professionale necessaria per il raggiungimento dei propri obiettivi;
- b. ricerca, nei limiti delle sue possibilità, le soluzioni più appropriate, in termini di efficienza ed efficacia, per affrontare e risolvere i disagi delle persone bisognose, **con particolare attenzione alle persone socialmente escluse ed autoescluse**, sia formulando e realizzando programmi socio-sanitari e di promozione allo sviluppo a medio e breve termine, sia attuando interventi straordinari;
- c. mobilita a favore delle persone bisognose ogni risorsa umana e materiale a sua disposizione, per recare loro aiuto nel più breve tempo possibile, con l'efficacia, la competenza e la dedizione necessaria;
- d. ricerca e sollecita, a livello sia nazionale che internazionale, ogni possibile forma di collaborazione che possa consentire ai suoi aderenti di compiere le missioni in Italia e all'estero, dove si renda necessario il loro intervento;
- e. offre la propria collaborazione agli Organismi Internazionali, ai Governi o alle autorità costituite di tutti i Paesi, oltre che agli Enti pubblici a carattere nazionale o regionale, che chiedano il suo aiuto e la sua collaborazione;
- f. si propone di informare ed educare il pubblico sulle proprie finalità ed attività, utilizzando qualunque mezzo di comunicazione;
- g. promuove attività di informazione, sensibilizzazione e formazione, sia in ambito nazionale che internazionale, al fine di favorire la conoscenza e la presa di coscienza del diritto alla salute intesa come benessere psicofisico;
- h. svolge attività di selezione e formazione dei volontari, attività di studio, ricerca ed organizzazione dei corsi, seminari e convegni sugli argomenti di interesse dell'Associazione;
- i. si riserva di svolgere inoltre tutte le attività che possano facilitare il conseguimento dei fini anzidetti, anche raccogliendo i mezzi finanziari necessari agli scopi sociali.
- j. potrà costituire una Fondazione avente gli stessi scopi e finalità dell'Associazione stessa e a tal fine potrà accantonare un fondo di riserva destinato alla costituzione della Fondazione

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione, quale ODV- ETS, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo per-

 2



sonale, spontaneo e gratuito

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera in tutto il territorio nazionale e nei paesi in via di sviluppo.

ATTIVITA' DIVERSE

ART. 3

L'Associazione può, in ottemperanza all'art. 6 del Codice, svolgere attività diverse da quelle previste dall'art. 5; in particolare può

- Promuovere eventi culturali e ricreativi;
- Promuovere studi e opere letterarie;
- Produrre e vendere prodotti nuovi e gadget;

Tali attività devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, nonché coerenti con il Decreto Ministeriale.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

ART. 4

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà costituire sedi secondarie in ogni comune del territorio italiano ed all'estero.

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5

L'Associazione è costituita da soci, persone fisiche che condividono le finalità della Associazione e si impegnano a realizzarle. I soci hanno diritto alla qualifica di "Volontario dei Medici Volontari Italiani" e possono fregiarsi dell'apposito distintivo.

Possono essere soci anche Enti del Terzo settore, che siano funzionali al conseguimento degli scopi sociali.

AMMISSIONE A SOCIO

Art. 6

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, presentato da un socio.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei probiviri

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

SOCIO BENEMERITO

ART. 7

IL Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di "Socio Benemerito" a persone fisiche ovvero a persone giuridiche che abbiano reso particolari servizi all'Associazione. Questa qualifica non dà diritto di voto né obbligo di pagamento della quota sociale e può essere revocata a

insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

ART. 8

Obblighi

I soci sono obbligati a:

- a. versare la quota annuale nei modi e nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo;
- b. osservare lo Statuto, il Regolamento, le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c. assolvere agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

Diritti

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
- esaminare i libri sociali e consultare i verbali secondo le modalità previste dall'art. 31;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

QUALIFICA DI VOLONTARIO

ART. 9

Il volontario svolge, per sua libera scelta, le attività dell'associazione in favore della comunità e del bene comune. L'Associazione iscrive i volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, in un apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione dovrà assicurare i soci volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontario:

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 10


La qualità di socio si perde per:

- **morte**,
- **recesso** - Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
- **esclusione**, decisa dal Consiglio direttivo sentito il parere del collegio dei probiviri

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, oppure che perda i requisiti previsti per l'ammissione, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo. E' ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Il recesso e l'esclusione hanno effetto immediato e non danno diritto al socio ad alcuna parte o quota dei beni dell'Associazione né ad alcun rimborso della quota associativa



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente,
- l'organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite. Salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate e strettamente legate all'incarico

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ETS - ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre (tre) associati.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente letto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/10 (due decimi) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) L'assemblea è convocata mediante avviso iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. E presieduta dal Presidente o in caso d'impossibilità dal Vice Presidente che provvederà a nominare un segretario per la verbalizzazione.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) Nel caso in cui l'ETS - ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice

civile, in quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'ETS - ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 13

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

La vita associativa è disciplinata da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea ordinaria.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 14

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 13 dello statuto.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.


Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

ART. 15

L'assemblea dell'associazione:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sui ricorsi presentati dagli associati avverso la delibera di esclusione adottata dal Consiglio direttivo
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'L. ...'. To the right of the signature is a circular stamp, likely an official seal or stamp of the organization, though the text within it is illegible. The signature and stamp are positioned at the bottom of the page, below the list of assembly tasks.

- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) Approva i regolamenti attuativi del presente statuto;

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART 16

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività svolte per conto dell'Associazione.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà componenti.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni lavorativi di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 17

Organo di controllo

1) Qualora se ne ravvisi la necessità, o sia richiesto da norme di legge, (Art. 30 D.Lgs 117/2017) può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. All'organo di controllo si applicano gli art. 2399 (cause di ineleggibilità) e 2397 (requisiti) del Codice civile. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro) del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 (Il bilancio sociale) dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 18

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio


Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.


2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.




IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI



ART. 19

- 1) L'assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- 4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
- 6) I Probiviri possono partecipare ed intervenire, senza diritto di voto al Direttivo
- 7) Il collegio dei probiviri è garante della coerenza della azioni deliberate dal consiglio direttivo rispetto a quanto riportato nella statuto;

PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE - DESTINAZIONE

ART 20

- 1) Il patrimonio dell'ETS - ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
 - f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
- 3) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

BENI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni im-

mobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

ART. 22

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 23

L'esercizio sociale a inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo l'organo amministrativo è sottoposto per l'approvazione all'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

BILANCIO SOCIALE

ART. 24

Il Bilancio sociale, nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 è predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea degli associati.

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

ART. 25

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

PERSONALE RETRIBUITO

ART. 26

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti e forme previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

ART. 27

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 28

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 29

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 30

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ART. 31

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli eventuali altri organi sociali.

L'associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

I primi tre libri, di cui alle lett. a), b) e c), devono essere tenuti dall'organo di amministrazione, mentre l'ultimo è a carico dell'organo di riferimento (organo di controllo o eventuali altri organi sociali se previsti). Inoltre, tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali così come stabilito dall'articolo 15, 3 comma, del codice del terzo settore.

Modalità di consultazione dei libri sociali

Il socio che intende prendere visione dei libri sociali e consultare i verbali deve farne richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 15 giorni e concordare con il Presidente la data e l'ora dell'accesso. La consultazione deve avvenire esclusivamente presso la sede dell'associazione; non è consentito prelevare, ancorché momentaneamente, registri o verbale. La verifica può aver luogo solo con la presenza del Presidente o di un suo delegato. Le modalità della consultazione saranno stabilite da un apposito regolamento, in particolare dovranno essere disciplinate le richieste che pervengono da più soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F. Borelli

[Handwritten signature]

